



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezione III

Udienza del 4 febbraio 2021

Ricorso con trattazione a norma dell'art. 127 c.p.p. mediante contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

RICHIESTE DEL PROCURATORE GENERALE

N. DI RUOLO	N. DI RICORSO	RICORRENTE
1	47392/2019	PG C/***** **

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE visto

Il ricorso in epigrafe, da intendersi integralmente richiamato al pari del provvedimento impugnato

osserva

La Corte di Assise di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Arezzo, riqualificava il delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 cod. pen.) contestato a ****in quello meno grave di maltrattamenti (art. 572 cod. pen.) e, per l'effetto, dichiarava il resto estinto per prescrizione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale di Firenze, deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, atteso che la Corte di Assise di Appello di Firenze avrebbe erroneamente fondato la

scansione argomentativa del discorso giustificativo sull'assenza di soggezione continuativa, di sudditanza psicologica e di inferiorità psichica delle persone offese.

La sentenza impugnata dopo aver premesso (cfr. pag. 8) che “i fatti contestati al ***** al capo A) sono stati pienamente provati nella loro materialità, in quanto tutte le dichiarazioni delle vittime sono pienamente convergenti nel rappresentare una situazione di totale dipendenza dei membri della Comunità dalle direttive e dagli insegnamenti dell'imputato, che guidava e determinava le loro scelte in ogni ambito della vita privata, affettiva, relazionale e professionale”, con compimento di abusi sessuali costituenti una “condotta umiliante e afflittiva” per raggiungere la purificazione dal male, rilevava contraddittoriamente che difettava l'imposizione di un vero e proprio asservimento, con modalità coattive, volto ad ottenere somme di denaro o altri vantaggi, strumentalizzando la libertà di autodeterminazione degli adepti e la possibilità di disporre della propria persona.

La riduzione in schiavitù, per i giudici di merito, riguarderebbe essenzialmente fatti connotati da maggiore disvalore, come il “traffico di esseri umani” o la compravendita di neonati o il traffico di organi, che coinvolgerebbero per lo più “soggetti strappati alle loro famiglie in paesi lontani, spesso in giovane o tenera età, per essere portati nel territorio nazionale a svolgere attività umilianti ma remunerative per i loro aguzzini (dalla prostituzione, all'accattonaggio, alla raccolta di ortaggi nei campi)”: si tratterebbe, per lo più, di situazioni che si caratterizzano non solo per una vera e propria reificazione delle vittime, che vengono mantenute in vita solo perché possono essere ignobilmente sfruttate, ma anche per la mancanza, nelle persone offese, di possibili alternative esistenziali (non avendo costoro la materiale possibilità di sottrarsi a tale condizione, mancando della libertà necessaria, delle risorse per tentare la fuga, dei documenti di identità che consentono loro di tornare in patria, e non conoscendo nessuno che possa fornire loro un aiuto concreto, vivendo, in ogni caso, sotto la minaccia costante di un grave male ingiusto nei confronti propri e/o dei propri familiari nel caso tentassero di liberarsi).

Val quanto dire che il reato di riduzione in schiavitù sarebbe limitato, quanto all'ambito di applicazione, a tutti quei traffici illeciti che coinvolgono particolari persone in situazione di precarietà, prive di alternative esistenziali, come gli immigrati clandestini o altri soggetti deboli in condizioni analoghe, che sono costretti all'accettazione di condizioni degradanti, come lo svolgimento di prestazioni lavorative, sessuali o di accattonaggio, al solo fine di soddisfare le esigenze del soggetto dominante.

Con riferimento al caso in esame, secondo la sentenza impugnata, il condizionamento psicologico dei seguaci volto a fare intendere l'esistenza di una vita ultraterrena per conquistare la quale è necessario sottoporsi a riti, sacrifici o rinunce non sarebbe sufficiente ad integrare il reato ipotizzato per difetto dei requisiti essenziali dell'assoggettamento e dello sfruttamento sistematico, anche per difetto della continuatività o sistematicità, posto che:

- a)** le persone offese erano entrate liberamente e senza imposizioni nella comunità;
- b)** la scelta religiosa, corrispondente ad una libertà costituzionale, non era stata sollecitata con inganno;
- c)** l'inserimento all'interno della comunità non rivelava di per sé alcuna condizione di vulnerabilità o di inferiorità psichica delle vittime;
- d)** le persone vivevano fisicamente lontane dall'imputato (tranne due o tre nuclei familiari), con esclusione degli incontri settimanali e dei ritiri spirituali mensili, della frequentazione solo di "persone adatte" e delle preghiere e dei riti di vario genere e, dunque, non ricorrevano gli estremi della soggezione continuativa e del controllo fisico e materiale, potendo interloquire o confrontarsi con altri soggetti;
- e)** il controllo spirituale o psicologico non era né violento, né ingannatorio, anche per le condizioni culturali (affatto modeste) dei seguaci;
- f)** le prestazioni sessuali non erano imposte ed erano comunque sporadiche;
- g)** il regime di vita descritto non comportava il conseguimento di un utile.

La prospettazione contenuta nella sentenza impugnata non pare convincente.

L'oggetto della tutela penale, nel delitto di riduzione in schiavitù, non può essere confinato alla "limitazione fisica" dello "status libertatis" dell'individuo, ovvero all'esigenza di prevenire e reprimere la costituzione o il mantenimento di rapporti di padronanza, per effetto dei quali un individuo, trovandosi sotto la illegittima potestà di altri, sia privato delle capacità relative alla personalità individuale.

La norma penale indicata, invece, dedicata nell'impianto codicistico alla tutela della libertà individuale, deve essere interpretata nel senso più ampio possibile, comprendendo ogni manifestazione o manipolazione, anche psicologica, volta ad annientare o a comprimere sensibilmente la personalità altrui.

Secondo la dottrina, infatti, l'orientamento del legislatore, con la riforma normativa apportata dalla legge n. 228 del 2002, è stato quello di rafforzare la tutela della personalità individuale rispetto a forme di aggressione ulteriori rispetto a quelle

originariamente descritte nel codice penale ricomprendendo, nella tradizionale condotta di riduzione in schiavitù, forme di assoggettamento (ai fini dello sfruttamento della persona, in particolare mediante la costrizione a prestazioni materiali o sessuali), che si traducono in una sostanziale negazione della libertà altrui e della dignità umana.

Tali beni giuridici, al contrario di quanto opinato dalla Corte di Assise di appello di Firenze, sono assolutamente indisponibili, con conseguente irrilevanza di un eventuale consenso del soggetto passivo della riduzione in schiavitù.

La condotta materiale del reato può essere commessa con qualsiasi azione realizzata da chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, nel senso di sfruttamento di tale dominio per il perseguimento di attività lavorative, dell'ottenimento di pratiche sessuali non libere o di obblighi di fare attraverso forme di inibizione della libertà personale (in argomento Cass. pen. sez. III, 12/04/2005, n.33757), al fine di costringere la persona sottomessa a prestazioni non liberamente scelte (Cass. pen. sez. fer., 10/09/2004, n. 39044).

È stato, invero, sostenuto che la condizione di asservimento non necessariamente dovrebbe assumere una connotazione esclusivamente economica, potendo ricomprendere, in senso più ampio, ogni manifestazione di utilizzazione a fini egoistici di un soggetto da parte di un altro, nella prospettiva di reprimere forme di aggressione della libertà e della personalità individuale in continua evoluzione.

In tal senso rileva, come specificato dall'art. 600, comma 2, cod. pen., non solo la riduzione in schiavitù, ma anche ogni condizione ad essa analoga o approfittamento di una condizione di influenzabilità del soggetto passivo, nel senso di situazione di debolezza o mancanza materiale o morale, idonea a condizionare la volontà della persona (Cassazione penale sez. III, 06/05/2010, n.21630).

L'ordinamento non può consentire forme così degradanti di umiliazione o di violazione dei diritti fondamentali, anche se correlate alla religione, posto che la giurisprudenza ha affermato che "le consuetudini contrarie all'ordinamento penale non possono essere consentite, quando mettono a rischio i diritti fondamentali dell'individuo garantiti dalla Costituzione" (così Cass., Sez. VI, 17/09/2008, n. 44516), non potendo incidere, sulla rilevanza penale della condotta, nelle sue oggettive connotazioni, le particolari motivazioni culturali o di costume che abbiano mosso il soggetto agente (Sez. 5, Sentenza n. 23052 del 05/05/2016, Rv. 267014).

In mancanza di una precisa tipizzazione delle nuove forme di riduzione in schiavitù, l'art. 600 cod. pen. svolge una funzione essenziale nella tutela della libertà individuale, fino a ricomprendere fenomeni (quali quello in esame) di asservimento psicologico in cui vengono ridotti gli adepti in particolari forme di settarismo o culti pseudo-religiosi, che altrimenti rimarrebbero prive di tutela in senso penalistico, pur a fronte di pericolose condotte di degradazione della persona a strumento di profitto o cosa idonea a rendere utilità o servigi (su tale ultimi aspetti v. Cass., sez. III, 12/04/2005).

La qualificazione giuridica del fatto in termini di maltrattamenti in famiglia non pare convincente ed esaustiva, perché l'art. 572 cod. pen. tutela la correttezza dei rapporti familiari, mentre l'art. 600 cod. pen. il ben più preminente bene giuridico della dignità umana e della libertà individuale, non essendo persuasiva l'argomentazione secondo la quale l'imputato si sia limitato a creare un sistema di vita umiliante e vessatorio che, all'evidenza, non esaurisce il fenomeno in esame nella sua integralità.

Le condotte costitutive della fattispecie di riduzione in schiavitù e di maltrattamenti hanno tra loro in comune lo stato di sfruttamento del soggetto passivo, sicché tra essi non può ricorrere l'ipotesi del concorso di reati (così Cass., Sez. VI, n. 1090 del 12/12/2006) e, soprattutto, si può parlare di maltrattamenti in famiglia solo quando il soggetto attivo consenta o favorisca attività lesive dell'altrui integrità fisica o psichica, mentre sarà ravvisabile il più grave reato di riduzione in schiavitù quando le forme di assoggettamento della persona offesa si traducano in una integrale negazione della altrui libertà o dignità (in tal senso Cass., Sez. VI, n. 44516 del 17/09/2008).

Il discrimine tra le due ipotesi delittuose è dato, dunque, dalla percezione di prestazioni economiche o favori sessuali laddove si impedisca alla persona di determinarsi liberamente nelle sue scelte esistenziali, per via o in costanza di una situazione di soggezione, qualificata come minaccia, violenza, inganno o profittando di una situazione di inferiorità psichica o fisica o di necessità (Cassazione penale sez. V, 08/02/2013, n.16313).

Con riferimento al caso concreto, poiché non è necessaria la totale privazione della libertà di una persona, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacità di autodeterminazione (Sez. 5, Sentenza n. 15662 del 17/02/2020, Rv. 279156; Sez. 5, Sentenza n. 49594 del 14/10/2014, Rv. 261345), sussistevano tutti i requisiti costitutivi del reato in esame, di cui erano elementi sintomatici:

- 1) il potere decisionale** assegnato all'imputato di condizionare la vita degli adepti (anche in materia di rapporti interpersonali, di scelte di vita, di sistemazioni lavorative, ecc.);
- 2) il trasferimento di denaro o il conferimento di beni** (anche per il mantenimento della figura apicale che non aveva fonti di reddito o occupazioni lavorative);
- 3) le prestazioni sessuali** richieste indistintamente a tutte le donne del gruppo per "liberarle dal peccato";
- 4) la tendenza a limitare i contatti esterni** con diffusa omertà e riservatezza su quanto accadeva all'interno della comunità spirituale, tanto che ciascun componente (interamente fagocitato dal gruppo) non riusciva più a mettersi in contatto con i propri familiari;
- 5) il divieto di uscire dal gruppo religioso** con tendenza a provocare la perdita della rete di contatti familiari e sociali.

Tali elementi, puntualmente descritti nelle deposizioni dei testimoni escussi in dibattimento, se correttamente apprezzati avrebbero consentito di valutare che l'imputato dominava le vite degli individui, le loro menti e condizionava ogni scelta, perché tutti gli adepti si trovavano in una condizione di soggezione, sfruttando sessualmente ed economicamente ogni individuo, imponendo loro prestazioni continue in denaro o cessioni di beni (accumulati in modo cospicuo come dimostrato dagli accertamenti bancari).

L'imputato, pertanto, sfruttando il suo ascendente sulle persone offese ha strumentalizzato la loro condizione di debolezza e di fragilità psicologica per il perseguimento di fini di locupletazione e di utilità personali, anche con il compimento di atti sessuali che non risparmiavano nessuna delle seguaci, essendo dissimulati con il raggiungimento di un cammino di salvezza spirituale.

Non può essere condiviso l'assunto secondo il quale con il comportamento dell'imputato interferirebbero scelte o pratiche religiose per raggiungere la "purezza dello spirito" o la "liberazione dal peccato", che erano state liberamente accettate dalle vittime, perché tali conclusioni si porrebbero in contrasto con i precetti costituzionali e con gli inderogabili doveri di rispetto della libertà delle persone, che risultano invece violati dalle pratiche o cerimonie religiose attuate nella comunità guidata da ***** per liberare gli adepti dagli spiriti maligni.

In tal senso, la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 48350 del 2008), con riferimento a pratiche religiose o ad esorcismi, ha ritenuto perfettamente integrato il reato con

riguardo ai “riti vudu, talvolta malefici e strani, che terrorizzano la persona che ne è oggetto, soggiogandone irreversibilmente la volontà: è questo un dato di comune esperienza, acquisito al bagaglio culturale di ogni persona di media istruzione, che smentisce gli assunti difensivi, tesi a valorizzare esclusivamente (sia pure in maniera generica) i profili benevoli di alcune entità divine, opposte a quelle malefiche. Basterà rammentare che la forma tipica di esperienza religiosa “vudu” è la possessione, l'invasamento e che le cerimonie di iniziazione si accompagnano ai temibili riti di magia nera, come "l'invio dei morti" e la trasformazione dell'anima di un defunto in "morto vivente" (o zombi)”.

Il reato, specie con riferimento alla posizione di fragilità psicologica delle persone offese (caratterizzate, quanto al vissuto esistenziale, da depressione, malattie nervose, anoressia, lutti familiari, solitudine), che avevano fatto erroneo affidamento sulla figura di una guida spirituale, non è escluso da uno stato di parziale autonomia dei soggetti passivi.

Ed infatti, lo stato di soggezione continuativa - richiesto dall'art. 600 cod. pen. - deve essere rapportato all'intensità del “vulnus” arrecato all'altrui libertà di autodeterminazione, nel senso che esso non può essere escluso qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittima, tale da non intaccare il contenuto essenziale della posizione di supremazia del soggetto attivo del reato (Sez. 5, Sentenza n. 25408 del 05/11/2013, Rv. 260230).

La sentenza di appello non risulta affatto più persuasiva di quella di primo grado e, conseguentemente, il corretto apprezzamento delle fonti di prova (dichiarazioni dei testimoni; acquisizione di documenti; trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali; resoconto convergente delle vittime) avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della configurabilità del reato di cui all'art. 600 cod. pen.

Ne consegue che, sul punto, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Firenze (che in questa sede integralmente si richiama), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

Con riferimento alle censure difensive, l'imputato ha innanzitutto dedotto violazione del diritto di difesa per mancata sospensione del processo in ragione dell'assoluto impedimento fisico a comparire per ragioni di salute.

In via generale, l'impedimento a comparire dell'imputato, previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto

costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo (Sez. 5, Sentenza n. 15407 del 24/02/2020, Rv. 279088).

La possibilità di partecipare al procedimento era stata accertata mediante espletamento di una perizia medico-legale e, comunque, l'imputato aveva autonomamente scelto di rinunciare a presenziare al processo, per cui non si è verificata alcuna violazione delle prerogative difensive.

Nemmeno coglie nel segno, ai fini della procedibilità degli abusi sessuali, l'ulteriore motivo di doglianza riguardante la insussistenza di un reato procedibile di ufficio connesso a quello di violenza sessuale ai sensi dell'art. 609-septies cod. pen., non essendo configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cod. pen.

Benchè, per le ragioni illustrate in narrativa, sia configurabile il reato di riduzione in schiavitù, tuttavia è consolidata in giurisprudenza l'affermazione secondo la quale "in tema di reati sessuali, la perseguibilità d'ufficio per effetto della connessione prevista dall'art. 609-septies, comma 4, n. 4, cod. proc. pen. non viene meno nel caso in cui il reato connesso procedibile di ufficio si sia estinto per prescrizione, qualora le indagini su quest'ultimo abbiano avuto ad oggetto anche l'altro delitto, essendosi comunque valicata quella soglia di riservatezza a cui presidio è stabilita la perseguibilità a querela di tali reati" (Sez. 3, Sentenza n. 30938 del 19/04/2019, Rv. 276552).

In riferimento, poi, al rilievo secondo il quale difetterebbe la sussistenza dell'abuso di una condizione di inferiorità psichica o di uno squilibrio delle volontà, in argomento è sufficiente rilevare che in sentenza è stato adeguatamente e ampiamente specificato che "tutte le dichiarazioni delle vittime sono pienamente convergenti nel rappresentare una situazione di totale dipendenza dei membri della Comunità dalle direttive e dagli insegnamenti dell'imputato, che guidava e determinava le loro scelte in ogni ambito della vita privata, affettiva, relazionale e professionale".

Ne consegue che resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata in senso convergente dai giudici di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, Sentenza n. 7380 del 11/01/2007, Rv. 235716).

Infine, in ordine alla negazione delle attenuanti generiche e alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, deve essere osservato che la pena correttamente non è stata mitigata per l'assenza di elementi positivi nella personalità, per la mancanza di resipiscenza, per la lunga articolazione delle condotte e per il difetto di qualsiasi iniziativa risarcitoria, mentre per l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata si è tenuto conto delle condizioni di salute e della riduzione del trattamento sanzionatorio e, per questo, la durata è stata contenuta nel minimo.

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Firenze, voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A), dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, con le pronunce consequenziali.

ROMA, 4 gennaio 2021.

II SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Dott. Luigi Cuomo